

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI

CONTRIBUTI E BENEFICI

ECONOMICI

AD ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE

SOCIALE, ORGANIZZAZIONI DI

VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI

ONLUS

Approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 32 del 28.07.2011, esecutiva ai sensi di legge

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO –

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge 12/08/1990 n. 241, art. 12, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e natura a favore di associazioni, organizzazioni di volontariato e associazioni ONLUS che operano nell'ambito del territorio dell'Unione "Terre di Castelli".
2. Il presente regolamento non si applica:
 - alla gestione dei servizi ed interventi affidati a terzi dall'Unione Terre di Castelli per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni;
 - alle iniziative promosse in forma congiunta tra l'Unione e associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

ART. 2 - AREE DI INTERVENTO

1. L'Unione di Comuni "Terre di Castelli", può disporre, con le modalità previste dai successivi articoli 5, 6 e 7, la concessione di contributi o altre utilità economiche alle associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni ONLUS che operano in maniera autonoma, nel proprio territorio, in campo socio-assistenziale, sanitario e in attività educative e di sostegno alla funzione genitoriale, ovvero rispetto ad ambiti le cui funzioni amministrative sono state trasferite dai Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca alla competenza esclusiva dell'Unione stessa.
2. La concessione dei contributi e benefici di cui al presente regolamento non è prevista per i partiti, movimenti o gruppi politici.

ART. 3 – DESTINATARI DEI BENEFICI

La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento può essere disposta soltanto a favore delle Associazioni iscritte al registro regionale e ai registri provinciali delle associazioni di promozione sociale previsti all'art. 4 della L.R. n. 34/2002 nonché le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri regionali e provinciali previsti all'art. 2 della L.R. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato" ed alle associazioni ONLUS iscritte alla Anagrafe Unica delle ONLUS di cui all'art. 11 del Dlgs 460/97.

Art. 4 – NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE PROVVIDENZE

1. Per contributo o altra forma di provvidenza si intende qualsiasi elargizione disposta dall'Amministrazione dell'Unione "Terre di Castelli" sotto forma di sovvenzione, sussidio, agevolazione, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico, anche in natura, avente un diretto valore economico, elargita ai soggetti di cui al precedente art. 3, che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
Vengono contemplati 3 diversi tipi di interventi:
 - a) concessione di contributi economici e/o benefici per attività ordinaria per associazioni costituite da più di tre anni;
 - b) concessione di contributi economici e/o benefici per attività ordinaria per associazioni costituite da meno di tre anni;
 - c) concessione di contributi economici e/o benefici per specifici progetti/manifestazioni/iniziative.
2. Il beneficio assume la forma di contributo nel caso in cui l'Amministrazione dell'Unione sostenga una parte dell'onere complessivo dell'attività, dell'iniziativa o della manifestazione promossa autonomamente dall'associazione o dall'organizzazione di volontariato e dall'associazione ONLUS.
3. La percentuale di copertura della spesa viene stabilita con particolare riferimento alla finalità, al carattere e alla rilevanza pubblica dell'azione esercitata dal soggetto richiedente, e, di norma, fino alla concorrenza massima del 50% della spesa prevista.
Nel caso di contributi economici e/o benefici per specifici progetti/manifestazioni/iniziative nella quota a carico dei soggetti richiedenti può essere valorizzato il lavoro volontario, secondo le modalità specificate nell'allegato A.
In presenza di situazioni di particolare rilevanza sociale o interesse collettivo, debitamente documentate, potrà essere disposta con specifico atto deliberativo della Giunta dell'Unione ed una tantum, la concessione di contributi in misura percentuale superiore.
4. La concessione di contributi è subordinata alla presenza di idonei finanziamenti, in funzione delle risorse messe a disposizione da ciascun comune per la costituzione del budget dedicato, approvati nell'ambito del bilancio di previsione annuale.
5. Sono considerate altre utilità economiche:
 - le tariffe o prezzi agevolati;
 - la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili dell'Unione.
6. La concessione temporanea di beni mobili di proprietà dell'Unione è subordinata all'assunzione di apposito impegno che ne garantisca l'integrità e la correttezza d'uso nonché l'assunzione di responsabilità civile verso terzi nell'uso dei beni suddetti.

ART. 5 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER SPECIFICHE MANIFESTAZIONI/INIZIATIVE/PROGETTI O PER ATTIVITÀ ORDINARIA

Tutti i soggetti, così come individuati all'art. 3 del presente regolamento, possono inoltrare richiesta di contributo presentando domanda presso lo Sportello Sociale della Struttura Welfare dell'Unione, presente in ogni Comune, entro il **31 marzo** di ogni anno.
Per quanto riguarda i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, potranno essere concessi allo stesso soggetto richiedente ad anni alterni.
L'apertura dei termini per la presentazione delle domande sarà comunicata mediante pubblicazione di specifico avviso all'Albo on line dell'Unione di Comuni Terre di Castelli.

- **per specifiche manifestazioni, iniziative, progetti**, la domanda di ammissione a contributo dovrà essere redatta in base al modello A allegato al presente regolamento e dovrà contenere i seguenti elementi:
 - dichiarazione di iscrizione al registro regionale e ai registri provinciali delle associazioni di promozione sociale previsti all'art. 4 della L.R. n. 34/2002 nonché le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri regionali e provinciali previsti all'art. 2 della L.R. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato" o all'anagrafe unica delle ONLUS;
 - programma dettagliato della manifestazione/iniziativa o il contenuto del progetto;
 - periodo di svolgimento;
 - luogo di svolgimento;
 - associazioni, enti, eventuali altri partners coinvolti;
 - destinatari della manifestazione/iniziativa o progetto;
 - scopo della manifestazione/iniziativa o progetto;
 - previsione di spesa e di entrata;
 - eventuali ulteriori richieste di finanziamento inoltrate ad altri enti pubblici e/o privati (es. Provincia, Regione, ecc.);
- **per attività ordinarie dei soggetti di cui all'art 4 comma 1 lettere a) e b)** la domanda di ammissione a contributo, che potrà essere presentata solo da associazioni che hanno sede legale e/o operativa sul territorio dell'Unione, dovrà essere redatta in base al modello B allegato al presente regolamento e dovrà contenere i seguenti elementi:
 - dichiarazione di iscrizione al registro regionale e ai registri provinciali delle associazioni di promozione sociale previsti all'art. 4 della L.R. n. 34/2002 nonché le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri regionali e provinciali previsti all'art. 2 della L.R. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato" o all'anagrafe unica delle ONLUS.
 - copia dello Statuto o dell'atto costitutivo;
 - relazione delle attività svolte nell'anno precedente (se il soggetto richiedente è costituito da meno di 1 anno è comunque tenuto a presentare una relazione delle attività svolte fino al momento della richiesta;
 - bilancio dell'anno precedente (se il soggetto richiedente è costituito da più di 1 anno);
 - previsione finanziaria dell'anno per il quale si richiede il contributo, con specifica indicazione dei contributi richiesti ad altri soggetti, pubblici o privati;

ART. 6 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI PER SPECIFICI PROGETTI, MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE

I contributi verranno attribuiti in base ad un punteggio che verrà assegnato tenendo conto dei criteri di cui ai commi seguenti:

a) rispetto alla sede dell'associazione

- associazioni/organizzazioni con sede su un comune dell'Unione e attività ordinaria (*NOTA 1*) sugli 8 Comuni dell'Unione punti 10
- associazioni/organizzazioni locali con sede su un Comune dell'Unione e attività ordinaria su alcuni Comuni dell'Unione punti 08
- associazioni/organizzazioni con sede su un Comune dell'Unione e attività ordinaria su un Comune dell'Unione punti 06
- associazioni/organizzazioni non locali (con sede in Comuni della Provincia) punti 04
- associazioni/organizzazioni non locali (con sede in Comuni fuori della Provincia) punti 02

b) rispetto al target di pubblico a cui è rivolta la manifestazione/iniziativa/progetto

- manifestazione/iniziativa/progetto di interesse trasversale punti 10
- manifestazione/iniziativa/progetto rivolta ad un target specifico punti 08

c) rispetto al valore innovativo della manifestazione/iniziativa/progetto

- manifestazione/iniziativa/progetto particolarmente innovativa (es. una manifestazione con contenuti assolutamente nuovi e diversi da altre manifestazioni che si svolgono sul territorio dell'Unione) punti 08

d) rispetto ai partners coinvolti

- manifestazione/iniziativa/progetto che coinvolge altre associazioni oltre quella che organizza l'evento punti 05
- manifestazione/iniziativa/progetto che coinvolge più soggetti istituzionali (come le scuole, l'Ausl, la Provincia, ecc)..... punti 05

(NOTA 1 – Viene considerata attività a valenza sovracomunale quando:

-l'associazione realizza concretamente attività su diversi comuni dell'unione terre di castelli

- i destinatari dell'attività dell'associazione sono i cittadini residenti su diversi comuni dell'Unione Terre di Castelli.

- manifestazione/iniziativa/progetto che coinvolge altre associazioni e soggetti istituzionali punti 08

ART. 7 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ ORDINARIA.

I contributi verranno attribuiti in base ad un punteggio che verrà assegnato tenendo conto dei criteri di cui ai commi seguenti:

a) rispetto alla sede dell'associazione

- associazioni/organizzazioni con sede su un comune dell'Unione e attività sugli 8 Comuni dell'Unione punti 10
- associazioni/organizzazioni locali con sede su un comune dell'Unione e attività ordinaria su alcuni Comuni dell'Unione punti 08
- associazioni/organizzazioni locali con sede su un comune dell'Unione e attività ordinaria su un Comune dell'Unione punti 06

b) rispetto al calendario delle attività realizzate nell'anno precedente alla richiesta del contributo:

- associazioni che hanno svolto più di 5 iniziativepunti 05
- associazioni che hanno svolto meno di 5 iniziativepunti 03

c) rispetto alle attività realizzate negli ultimi 3 anni:

- associazioni che hanno svolto 10 iniziative/attivitàpunti 08
- associazioni che hanno svolto 5 iniziative/attivitàpunti 05
- associazione che hanno svolto meno di 5 iniziative/attività punti 03

Alle Associazioni ed alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni ONLUS che hanno in corso attività in convenzione con enti pubblici (Unione Terre di Castelli, Comuni, Provincia, Azienda USL, ASP, Scuola, ecc.) o in rete (**nota 2**) con altri soggetti verranno attribuiti ulteriori 5 punti.

NOTA 2): per i progetti in rete con altri soggetti si intendono tutti quei progetti realizzati dall'associazione richiedente grazie alla collaborazione con altri soggetti pubblici o privati. La collaborazione deve essere una collaborazione reale che non si limita solo al finanziamento del progetto.

ART. 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE, DELLA GIUNTA DELL'UNIONE E DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE

- il Consiglio dell'Unione, nel bilancio di previsione, approva l'ammontare delle risorse finanziarie destinate a contributi in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle Associazioni ONLUS operanti nel territorio dell'Unione per attività ordinaria e straordinaria;
- La Giunta dell'Unione, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione può, nel rispetto del presente regolamento, definire obiettivi e priorità nella concessione dei contributi;
- La Giunta dell'Unione, entro il 30 Aprile di ogni anno, analizzate le domande di richiesta di contributo e la relativa documentazione prevista, stabilisce la suddivisione della somma stanziata in bilancio tra:
 - contributi per specifiche manifestazioni, iniziative e progetti;
 - contributi per attività ordinarie.
- Il Dirigente della Struttura Welfare Locale istruisce il procedimento di concessione dei contributi in base alla domande presentate, sulla scorta del presente regolamento entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno e sottopone lo schema di erogazione dei contributi alla Giunta dell'Unione per la decisione finale.
- Il Dirigente della Struttura Welfare Locale con propria determina, impegna le cifre necessarie alla concessione dei contributi e li liquida successivamente in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 9 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER PROGETTI E MANIFESTAZIONI

I contributi, così come attribuiti in base al precedente art. 5, verranno liquidati previa presentazione di una rendicontazione da parte dell'organizzazione beneficiaria.

La rendicontazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione secondo il modello C allegato al presente regolamento ed il contributo verrà liquidato entro 15 giorni dalla presentazione della rendicontazione e pagato entro 90 giorni.

Art. 10 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ ORDINARIA.

I contributi, così come attribuiti in base al precedente art. 6, verranno liquidati entro il 30 settembre di ogni anno e pagati entro 90 giorni. Il legale rappresentante dell'organizzazione dovrà presentare il rendiconto consuntivo dell'attività dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di attribuzione del contributo.

ART. 11 – CONTROLLI

L'amministrazione dell'Unione Terre di Castelli effettuerà controlli a campione sui rendiconti di cui ai precedenti art. 9 e 10 del presente regolamento.

Art. 12 – PUBBLICIZZAZIONE

Entro il 30 giugno di ogni anno la graduatoria e i relativi contributi erogati verranno pubblicati sul sito dell'Unione.

Le organizzazioni destinatarie dei contributi economici previsti dal presente regolamento sono tenute a far risultare, in ogni forma di pubblicità che utilizzano per reclamizzare la propria attività, che essa si svolge anche attraverso il contributo dell'Unione di Comuni "Terre di Castelli".

I progetti finanziati verranno pubblicati sul sito dell'Unione.

ART. 13 – REVOCA CONTRIBUTI

1. La concessione dei contributi potrà essere totalmente o parzialmente revocata qualora l'attività, le iniziative e i progetti di cui al precedente art. 5 del presente regolamento non siano realizzate nei tempi o lo siano in misura difforme, o qualora si riscontrino carenze o inadempimenti rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di contributo o di rendicontazione delle spese sostenute.
2. L'inadempimento riscontrato, qualora non derivi da cause oggettive, potrà costituire precedente ostativo al riconoscimento di ulteriori contributi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e può comportare il recupero delle somme erogate in misura proporzionale all'inadempimento.
3. Qualora non sia possibile rispettare i tempi comunicati nel progetto, l'associazione deve informare tempestivamente di tale impossibilità con comunicazione motivata e parimenti l'amministrazione Unione prima di proceder alla revoca deve richiedere alla associazione le ragioni del mancato rispetto dei tempi.
4. In caso di revoca di contributo, la somma resasi disponibile può essere assegnata al primo dei soggetti esclusi.
5. Qualora non sia possibile destinare tutte le risorse impegnate, le rimanenti saranno impiegate nelle forme previste dalle norme degli Enti Locali.

Art. 14 – DISPOSIZIONI CAUTELATIVE

L'Amministrazione dell'Unione non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione delle attività ed iniziative alle quali concede il proprio sostegno, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative.

L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sull'organizzazione beneficiaria dell'intervento.

Art 15 – NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento si applica in via sperimentale e sarà sottoposto a verifica da parte dell'organo competente dopo un anno dalla sua applicazione.